

DIGITAL INNOVATION HUB TOSCANA

STATUTO

ART. 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita, nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile, l'Associazione denominata: **DIGITAL INNOVATION HUB TOSCANA, siglabile DIH TOSCANA, con o senza punteggiatura (di seguito l'Associazione)**

con sede presso Confindustria Toscana in Firenze – Piazza della Repubblica n. 6, e unità locali presso gli altri soci fondatori.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività e servizi finalizzati alla trasformazione digitale delle imprese toscane, di trasferimento tecnologico e, in genere, legati alla innovazione e ricerca.

2. In particolare, si propone le seguenti finalità:

- a) svolgere attività di informazione/formazione/diffusione in materia di innovazione e trasformazione digitale e adozione di tecnologie e processi afferenti a "Industria 4.0";
- b) supportare le imprese nel condurre autovalutazioni della propria realtà imprenditoriale rispetto allo stato dell'arte dell'innovazione digitale di impianti e sistemi, processi aziendali, prodotti, etc.;
- c) supportare le imprese nella costruzione e implementazione di progetti di trasformazione digitale e di Industria 4.0;
- d) fornire consulenza strategica sugli ambiti dell'innovazione digitale e di Industria 4.0, sia sotto l'aspetto puramente tecnico/tecnologico, che sotto l'aspetto finanziario e fiscale;
- e) fornire alle imprese servizi di mentoring e formazione di manager e operatori sulle tematiche di cui ai punti precedenti;
- f) promuovere e realizzare, anche attraverso la sottoscrizione di accordi e contratti di collaborazione mirati, una rete/network di soggetti – pubblici e privati – con competenze utili per favorire e accompagnare la trasformazione digitale delle imprese della Toscana e per la realizzazione di attività condivise;
- g) indirizzare le imprese toscane verso le attività dei Competence Center Industria 4.0 e verso soggetti qualificati per favorire la diffusione e l'utilizzo delle migliori tecnologie di interesse aziendale;
- h) supportare le imprese nell'accesso ai finanziamenti europei, nazionali e regionali, pubblici e/o privati;
- i) interagire con la Rete degli altri Digital Innovation Hub e ulteriori punti di innovazione digitale, sia operanti sul territorio toscano sia su quello nazionale ed europeo;
- j) supportare eventuali altri enti con finalità e scopi analoghi costituiti sui territori dai Soci effettivi di Confindustria Toscana e/o da altre Associazioni del Sistema Confindustria, anche con la valorizzazione delle specificità locali e la definizione di modelli organizzativi e/o gestionali;

k) tutte le attività ritenute utili e/o opportune per favorire l'innovazione digitale e la competitività delle imprese della Toscana e il miglior raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

ART. 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e l'Associazione stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria.

ART. 4 - Soci

1. Sono ammessi all'Associazione le persone giuridiche pubbliche e private, italiane o estere, che si riconoscono nei suoi obiettivi e finalità ed accettano il presente Statuto ed eventuali Regolamenti interni.

2. I Soci sono distinti in due categorie:

a) soci Fondatori – sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, ovvero sono stati dichiarati tali in quella sede, e provvedono a versare la quota iniziale di fondo di dotazione;

b) soci Ordinari – sono coloro che, riconoscendosi negli obiettivi e nelle finalità dell'Associazione, richiedono l'adesione impegnandosi a rispettare lo Statuto, ed eventuali regolamenti interni, e a contribuire al patrimonio versando la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo ed eventualmente conferendo all'Associazione servizi, beni o altre utilità.

3. Sono soci Fondatori dell'Associazione "DIH Toscana" Confindustria Toscana, quale sede legale e pivot del Digital Innovation Hub, e le Associazioni di Territorio e socie di Confindustria in Toscana che attualmente sono:

Confindustria Firenze;

Confindustria Toscana Nord;

Unione Industriale Pisana;

Confindustria Toscana Sud;

Confindustria Livorno-Massa Carrara;

Ance Toscana.

4. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. La domanda di ammissione deve indicare, oltre alle complete generalità del richiedente, anche l'impegno a rispettare lo Statuto, ed eventuali regolamenti interni, e a versare la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo.

5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6. La quota associativa non è trasferibile e non è rivalutabile.

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione.
3. In virtù del maggiore contributo alla fase iniziale dell'Associazione, i soci Fondatori hanno diritto a nominare ciascuno un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo. Per la medesima ragione, ad essi è riservata la nomina del Presidente dell'Associazione.
4. I soci sono tenuti a versare nei termini la quota contributiva determinata per ogni esercizio solare dal Consiglio Direttivo e a rispettare il presente Statuto.

ART. 6 - Recesso, esclusione e decadenza del socio

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. E' comunque tenuto al versamento del contributo anche per l'anno successivo a quello di recesso.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto unanime con possibilità di appello entro 30 gg..

3. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 90 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- radiazione deliberata all'unanimità dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute contrarie agli interessi ed agli obiettivi dell'Associazione, o che, con la sua condotta, ostacola l'attività dell'Associazione medesima.

4. I soci sono altresì esclusi quando ricorrano le seguenti condizioni:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di altre procedure concorsuali che non prevedano la continuità d'impresa.

Art. 7 – Organi

1. Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Revisore, se nominato;

2. I componenti degli organi dell'Associazione non ricevono compensi e/o rimborsi per il loro incarico.

Art. 8 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con le norme del presente Statuto e con l'adempimento degli obblighi contributivi. I soci non in regola non possono ricevere delega da altro socio.

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

5. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Coordinatore, all'uopo nominato quale segretario dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal Coordinatore in veste di segretario. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto annuale dell'esercizio finanziario precedente e ratificare il bilancio previsionale e la determinazione delle quote contributive per l'anno in corso proposti dal Consiglio Direttivo;
- ratificare le decisioni inerenti nuovi soci deliberate dal Consiglio Direttivo in fase di domanda di adesione;
- determinare le linee generali dell'attività dell'Associazione;
- approvare gli eventuali Regolamenti interni;
- determinare il numero, a maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci Fondatori, ed eleggere i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Revisore dei conti;
- deliberare su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 - Validità Assemblee

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei Soci presenti e rappresentati per delega ad altro socio, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

3. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento dell'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette membri fino ad un massimo di dieci eletti dall'Assemblea, possibilmente con competenze specifiche su Industria 4.0, e nel proprio ambito nomina il Presidente, che deve essere scelto tra i rappresentanti dei soci Fondatori.

2. Fanno parte del Consiglio Direttivo:

- di diritto, i rappresentanti designati da ciascun socio Fondatore;
- i rappresentanti dei soci Ordinari eletti dall'Assemblea ordinaria sulla base di candidature libere.

Fa parte del Consiglio Direttivo un componente designato da ciascuno dei soci fondatori.

5. I rappresentanti decadono in caso di inadempienza dei doveri di cui al presente Statuto da parte dei Soci Fondatori e Ordinari espressione della relativa designazione.

6. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante comunicazione, anche a mezzo di posta elettronica, da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

7. Tutte le cariche sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

8. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato consecutivo. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, decade e dovrà essere sostituito a norma dello Statuto.

Art. 12 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, si provvederà alla sostituzione con una nuova designazione se si tratta di rappresentante dei soci Fondatori, oppure, nel caso di rappresentanti dei soci Ordinari, con il/i primo/i dei non eletti o – in assenza – si procederà, in occasione della prima Assemblea successiva, a surrogare i mancanti e i Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 13 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

2. E' validamente costituito con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) nominare, al proprio interno, il Presidente;
- b) attuare le finalità previste dallo Statuto adottando il programma dell'attività dell'Associazione;
- c) dare corso alle linee generali e alle delibere dell'Assemblea dei soci;
- c) adottare decisioni in merito alle domande di ammissione dei soci;
- d) redigere il rendiconto annuale dell'esercizio finanziario e il bilancio previsionale da sottoporre all'Assemblea;
- e) determinare le quote contributive da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- f) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- g) redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- h) adottare i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto verso i soci e decidere in merito all'eventuale appello avverso tali provvedimenti;
- i) nominare il Comitato Tecnico Scientifico ed eventuali Gruppi di lavoro ritenuti utili per il miglior conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- j) proporre all'Assemblea l'eventuale nomina di un Revisore contabile;
- k) nominare e revocare su proposta del Presidente il Coordinatore dell'Associazione;
- l) deliberare l'adesione a organizzazioni regionali, nazionali o internazionali ritenute utili per il miglior conseguimento delle finalità dell'Associazione, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- m) svolgere ogni altro atto e attività utili per il miglior conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

2. E' nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno tra i rappresentanti designati dai soci Fondatori, dura in carica per il mandato del Consiglio che lo ha nominato e non è rieleggibile.

2. Presiede di diritto le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea.

Art. 16 - Il Coordinatore

1. Il Coordinatore ha il compito di organizzare le attività dell'Associazione. Assicura la gestione e il funzionamento dell'Associazione, secondo le direttive del Presidente e le deliberazioni degli organi, anche nelle relazioni con enti, organismi e istituzioni esterni all'Associazione. Indirizza e coordina l'attività delle strutture impiegate nello svolgimento delle funzioni e dei progetti legati all'Associazione, nell'ambito delle deleghe attribuite dal Consiglio Direttivo, e sottoscrive gli atti amministrativi.

2. Il Coordinatore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico Scientifico e ne redige i verbali.

Art. 17 - Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da esperti in possesso di specifiche esperienze e competenze maturate nell'ambito tecnico, scientifico e industriale.

2. In quanto massima espressione del territorio in grado di assicurare la più efficace integrazione tra accademia, mondo scientifico e sistema produttivo sui temi di interesse del DIH, hanno diritto di far parte del Comitato Tecnico Scientifico un componente ciascuno designato dalle Università di Firenze, Pisa e Siena, dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca e dalla Scuola Superiore Sant'Anna.

3. Nomina al suo interno il Presidente del Comitato che è responsabile dell'esecuzione e del coordinamento delle attività ad esso demandate dal Consiglio Direttivo.

4. La durata del Comitato è determinata dal Consiglio Direttivo al momento della nomina.

5. Il Comitato formula proposte ed esprime in via consultiva le proprie valutazioni sulle linee programmatiche e di azione adottate dal Consiglio Direttivo; svolge un'azione di stimolo e proposta sull'attività dell'Associazione sul piano tecnico-scientifico in coerenza con gli scopi dell'Associazione.

6. Per il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico si applicano le norme previste dal presente Statuto per il Consiglio Direttivo.

7. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico partecipano il Presidente e il Coordinatore dell'Associazione.

Art. 18 - Il Revisore contabile

1. Ove nominato dall'Assemblea, il Revisore verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'Associazione.

2. In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'Associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'Assemblea per l'approvazione.

3. Il Revisore contabile rimane in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 19 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate e dai servizi erogati a terzi.

2. Al fondo di dotazione iniziale dell'Associazione contribuiscono i soci Fondatori.

3. Col fondo di dotazione iniziale si provvede alle spese per l'avvio e il funzionamento dell'Associazione e a tutte le occorrenze delle attività da realizzare nella fase di start-up.

Art. 21 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 – Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 23 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di

20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

4. L'arbitrato avrà sede in Firenze ed il Collegio giudicherà adoterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.